
Unioni civili, lo schema ricalca quello del matrimonio

Nuove famiglie

IL Sole 24 Ore | LE REGOLE DI BASE | 03 AGOSTO 2023 | Angelo Busani

nuove famiglie

La legge 76/2016 (nota come legge Cirinnà) ha introdotto, nei rapporti di coppia, uno scenario composto da quattro situazioni:

- O il matrimonio, che ha come presupposto fondamentale la diversità di sesso delle persone che formano la coppia;
- O l'«unione civile» tra persone dello stesso sesso (non è ammessa «unione civile» tra persone di diverso sesso poiché, in tal caso, bisogna ricorrere al matrimonio);
- O la «convivenza di fatto» registrata all'Anagrafe (tra persone di sesso identico o di sesso diverso);
- O la «convivenza di fatto» non registrata. La legge 76/2016 ha quindi dato ingresso nel nostro ordinamento all'inedita figura della coppia omosessuale che si dichiara allo Stato civile come «unione civile»: sebbene unione civile e matrimonio restino disciplinati da due ben distinti apparati normativi, indubbiamente molti sono i punti di contatto. Tra le differenze (oltre a quelle inerenti al sesso dei soggetti della coppia), le modalità con le quali il matrimonio si celebra e l'unione civile si costituisce; nonché il regime del cognome degli appartenenti all'unione civile (uno dei componenti può adottare il cognome dell'altro e anteporlo o posporlo al proprio). Relativamente invece ai punti di contatto, occorre rilevare, in linea generale, che la legge Cirinnà sancisce che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». In linea particolare, similmente a quanto accade nel matrimonio, i componenti dell'unione civile «acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri»; dall'unione civile, inoltre, deriva «l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni». Queste sono, in effetti, se si esclude l'obbligo di fedeltà che la legge detta solo per il matrimonio «ordinario», le stesse parole che il Codice civile riferisce ai componenti della coppia unita in matrimonio. Da questa sostanziale equiparazione tra i coniugi del matrimonio tradizionale e i componenti di un'unione civile deriva che gli stessi diritti ereditari spettanti al coniuge superstite spettano alla persona partecipe di unione civile nel caso di decesso dell'altra parte. Scenario diverso, sotto il profilo ereditario, si ha invece nel caso di convivenza di fatto, registrata o non registrata. In questa situazione, al convivente superstite la legge non riserva alcun diritto nell'eredità del convivente defunto. Quindi, occorre necessariamente ricorrere a un testamento. L'unica tutela del convivente superstite (nella convivenza registrata) è che gode del diritto di abitazione per due anni o, se la convivenza dura da più di due anni, per un periodo pari alla durata della convivenza ma non superiore a cinque anni (se il superstite ha figli minori o disabili, il diritto di abitazione dura almeno tre anni). © RIPRODUZIONE RISERVATA